

## CAMERA DEI DEPUTATI

XI Commissione (Lavoro)

4 novembre 2009

### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.*

La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

**Atto n. 112.**

*(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 27 ottobre il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che sono state altresì depositate, rispettivamente da parte del gruppo dell'Italia dei Valori e del gruppo del Partito Democratico, due proposte alternative di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238, del 27 ottobre 2009, pagg. 82-93*). Rammenta, peraltro, che nella seduta di mercoledì 28 ottobre si è convenuto di rinviare la deliberazione di competenza della Commissione, in attesa di verificare gli esiti della riunione della Conferenza Stato-regioni, convocata sull'argomento per la giornata di giovedì 29 ottobre.

Avverte, al riguardo, che - come risulta anche dai documenti messi a disposizione dei componenti della Commissione - la Conferenza Stato-regioni, nella predetta riunione, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame, con una condizione, posta dalle regioni, relativa ad uno specifico profilo di natura finanziaria; in conseguenza di tale pronuncia, il relatore ha quindi predisposto una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), con cui ha anche inteso cogliere taluni degli elementi nel frattempo emersi nel dibattito.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, illustra la nuova versione della sua proposta di parere, avvertendo che - anche in accoglimento delle diverse richieste formulate dai gruppi di opposizione nelle precedenti sedute - ha ritenuto di trasformare in condizioni ben sei delle osservazioni contenute nella proposta di parere originaria. Dopo avere dettagliatamente descritto le richiamate condizioni, segnala altresì che in sede di Conferenza Stato-regioni è stato espresso un parere favorevole, a testimonianza di un orientamento positivo assunto anche dalle regioni sul merito del provvedimento.

Nel prendere atto con favore di quanto il Ministro Sacconi, proprio oggi, ha annunciato circa l'adozione di un piano per favorire e incrementare l'occupazione femminile, che si pone in linea con gli elementi conoscitivi già forniti nelle precedenti sedute dal Ministro Carfagna, intende rimarcare come l'apposizione di precise condizioni alla sua proposta di parere si ponga il fine di contribuire a rivedere le posizioni contrarie sinora assunte dai gruppi di opposizione, taluni dei quali hanno presentato una proposta alternativa di parere, peraltro in un momento addirittura precedente alla presentazione della proposta del relatore.

Per tali ragioni, auspica che l'articolata nuova versione della sua proposta di parere, testé depositata, possa trovare il sostegno di tutti i gruppi in Commissione, anche in modo da rafforzare le posizioni del Parlamento in materia di pari opportunità.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una richiesta di chiarimento, si domanda se vi siano ragioni particolari per le quali sia stata inserita nella proposta di parere la condizione di cui alla lettera e), atteso che la norma richiamata è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte del vigente articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, che risulta tuttavia presente anche nelle novelle che, rispetto a tale articolo, verrebbero apportate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl), *relatore*, conferma che la recente sentenza della Corte costituzionale è intervenuta su un punto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, relativo all'obbligo di previa comunicazione della lavoratrice al datore di lavoro in ordine alla volontà di proseguire nell'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, che viene sostanzialmente confermato dallo schema di decreto in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur apprezzando taluni aspetti della nuova versione della proposta di parere del relatore, soprattutto laddove si fa riferimento all'esigenza di contrastare le discriminazioni contro le donne nella progressione professionale e di carriera e alla necessità di razionalizzare il sistema dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, preannuncia che il suo gruppo non potrà votare a favore della proposta in esame, dal momento che alcune delle considerazioni svolte dai gruppi di opposizione non sono state poste come condizioni, ma come semplici osservazioni.

Rilevato che il recepimento della direttiva comunitaria in esame rappresenta un atto obbligatorio a cui il Governo non può sottrarsi, trattandosi di perseguire la positiva finalità del rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, osserva, tuttavia, che la strada da percorrere in tale campo è ancora lunga, soprattutto in materia di previdenza complementare, dove manca a tutti gli effetti una vera e propria solidarietà di genere, e nel campo della retribuzione del lavoro femminile. In particolare, fa presente che il suo gruppo non può votare a favore di un provvedimento che non contiene alcuna risorsa aggiuntiva sul versante economico e previdenziale.

Rivolgendosi al relatore, precisa poi che la presentazione di proposte di parere alternative da parte dei gruppi di minoranza è stata un atto sostanzialmente dovuto, sussistendo ancora talune perplessità sul provvedimento in esame (soprattutto nella parte in cui si evidenzia una posizione di subalternità della supplente della consigliera di parità), e si è svolta nel rispetto dei termini regolamentari prescritti, senza alcuna volontà di anticipare il lavoro svolto dal relatore medesimo.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativa da esso presentata.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione all'intervento testé svolto, ricorda che la nuova versione della proposta di parere del relatore contiene ben sei condizioni, anche grazie al significativo sforzo che lo stesso relatore, in modo piuttosto inusuale rispetto agli atti del Governo, ha ritenuto opportuno compiere per accogliere le diverse osservazioni emerse dal dibattito; invita, pertanto, i gruppi di opposizione a valutare con attenzione l'appello ad una condivisione del contenuto del parere parlamentare.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto positivamente del fatto che talune delle osservazioni formulate dal suo gruppo sono state recepite nella nuova versione della proposta di parere del relatore, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento all'opportunità di sviluppare interventi che stimolino l'adozione di un sistema di fiscalità premiale in favore delle famiglie, che gradualmente consenta anche l'introduzione del «quoziente familiare». Nel rilevare che permangono nel testo alcuni elementi di criticità, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, auspicando, conclusivamente, che il Governo possa pienamente e integralmente recepire le indicazioni della Commissione in sede di predisposizione del provvedimento definitivo, al fine di assicurare una completa attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene doveroso rivolgere un ringraziamento al relatore per aver compiuto un grande sforzo di sintesi, teso a recepire gran parte delle osservazioni provenienti dai gruppi parlamentari, dimostrando uno spirito costruttivo scevro da prese di posizione ideologiche - non da tutti correttamente interpretato - assolutamente necessario in una materia delicata come quella della pari rappresentanza di genere. Esprime poi apprezzamento sulla parte della nuova versione della proposta di parere del relatore che fa riferimento all'esigenza di favorire interventi a sostegno del nucleo familiare, sottolineando come, in materia di godimento di congedi parentali, sia più opportuno collocare i diritti individuali delle persone nell'ambito di un disegno organico complessivo, che veda la famiglia al centro delle politiche sociali, nel rispetto delle oggettive diversità individuali legate ai sessi.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene necessario sottolineare l'encomiabile lavoro svolto dal relatore - apprezzato solo da alcuni dei deputati sinora intervenuti - che ha condotto alla predisposizione di una nuova versione della proposta di parere, in grado di rispecchiare fedelmente il dibattito svolto presso la Commissione e di sintetizzare in forma esemplare le posizioni espresse da tutti gli schieramenti politici. In merito alle osservazioni svolte dal deputato Gneccchi sulla previdenza complementare, fa notare che la presunta disparità di trattamento sussistente in tale materia, legata all'applicazione di criteri che fanno riferimento alla maggiore aspettativa di vita delle donne lavoratrici, è mitigata dalla circostanza che le donne continuano a beneficiare in percentuale significativa della pensione di reversibilità. Fa altresì notare che tale ipotetica forma di disparità è comunque destinata a perdere di significato con l'entrata a regime del sistema contributivo in materia di previdenza obbligatoria.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nel ringraziare il relatore per l'importante lavoro svolto, dichiara di condividere il contenuto della nuova versione della sua proposta di parere, assicurando che le condizioni e le osservazioni in essa contenute saranno prese in considerazione, ai fini del loro recepimento in sede di stesura definitiva del provvedimento. Osserva, inoltre, che molte delle esigenze prospettate nel corso del dibattito saranno attentamente valutate nell'ambito della predisposizione dell'annunciato piano per l'occupazione femminile, in corso di definizione presso i dicasteri competenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del

relatore e che, in caso di sua approvazione, risulteranno conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La seduta termina alle 15.15.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112).**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112);

considerato che lo schema interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 198 del 2006, ammodernando e razionalizzando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna; preso atto del parere reso (nella riunione del 29 ottobre 2009) in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui le regioni - nell'esprimere parere favorevole - hanno posto esclusivamente la condizione di trasferire a carico del Governo i costi per la copertura dell'indennità mensile da corrispondere alle consigliere e ai consiglieri di parità, in caso di insufficienza delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006;

apprezzato che il Governo - in aggiunta al condivisibile provvedimento in esame - intende anche adottare, a breve, un Piano per l'occupazione femminile;

rilevato che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ove è sancito il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

condivisa l'esigenza di assicurare continuità alla funzione svolta dai consiglieri e dalle consigliere di parità, ma ritenendo nondimeno opportuno stabilire un limite al rinnovo dei mandati;

rilevato che il provvedimento opportunamente estende il divieto di discriminazione anche alle forme pensionistiche complementari;

condivisa la necessità di un incremento delle sanzioni attualmente vigenti per i casi di violazione degli obblighi concernenti i provvedimenti giudiziari in materia di parità di trattamento;

rilevato che talune pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 498/1988 e 256/2002) hanno avuto ad oggetto l'obbligo, previsto per le sole lavoratrici, di comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

ribadita l'importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le economie di bilancio che deriveranno dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego siano effettivamente utilizzate per interventi a favore delle lavoratrici e di sostegno al ruolo svolto dalle donne all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere l'incremento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che nel nostro ordinamento non esiste una norma di garanzia che preveda l'obbligo dei servizi pubblici per l'impiego a livello territoriale di operare anche come strumento per la promozione delle pari opportunità sul lavoro e sulla formazione e che, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame potrebbe essere una buona occasione, a partire dalla modifica dell'articolo 50-bis del decreto n. 198 del 2006, per colmare tale lacuna legislativa;

considerato quanto disposto dall'articolo 16 e dal *considerando* n. 27 della direttiva 2006/54/CE, che sottolineano l'esigenza, per gli Stati membri che riconoscono i congedi per i casi di adozione, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e posto che, attualmente, il disallineamento delle norme in materia (articoli 26 e 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001) può determinare l'eventualità di un licenziamento per il lavoratore o la lavoratrice, in conseguenza della fruizione di un congedo per recarsi all'estero nella fase di ricezione della «proposta di abbinamento» al minore;

fatto rinvio, infine, ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, espressi - ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento - dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoversi 7 e 8, ove si disciplinano la costituzione e i componenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, si rileva la necessità di integrarne la composizione con un rappresentante delle organizzazioni dei dirigenti;

- b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), dopo il capoverso 4, occorre includere, tra i compiti di promozione assegnati al Comitato, anche la rimozione di ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del *part-time*, la razionalizzazione dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, la diffusione di strumenti a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari, nonché lo sviluppo di interventi che stimolino l'adozione di un sistema di fiscalità premiale in favore delle famiglie, che gradualmente consenta anche l'introduzione del «quoziente familiare»;
- c) all'articolo 1, comma 1, lettera i), che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si preveda che il mandato dei consiglieri di parità possa essere rinnovato per non più di due volte;
- d) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), che disciplina compiti e funzioni di consigliere e consiglieri di parità, e alla lettera bb), che interviene su adempimenti amministrativi e sanzioni, si provveda a includervi anche le discriminazioni nella progressione professionale e di carriera;
- e) all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 1, ove si disciplina la possibilità di proseguimento dell'attività lavorativa delle lavoratrici fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, si segnala la necessità - vista anche la recentissima sentenza n. 275 del 2009 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 - di sopprimere la norma che subordina tale possibilità alla previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite anagrafico da parte della lavoratrice;
- f) agli articoli 3 e 4, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente al fine di inserire la Consigliera di parità tra i membri effettivi della Commissione per le pari opportunità (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e del Comitato per l'imprenditoria femminile (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006), secondo un criterio di reciprocità;

*e con le seguenti osservazioni:*

- 1) in considerazione dell'intervento della Commissione europea di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere - quanto meno per quegli impieghi che non presuppongono un uso permanente delle armi - l'abrogazione delle disposizioni che sanciscono il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;
- 2) all'articolo 1, comma 1, lettera n), che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, ove si disciplinano le prerogative dei consiglieri di parità, appare preferibile limitare il riconoscimento dell'indennità alle consigliere e ai consiglieri supplenti ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), ove si introducono (con il nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006) norme sul divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, appare opportuno estendere l'ambito applicativo della disposizione anche alla previdenza sanitaria (trattandosi di un ambito, anch'esso peraltro riconducibile alla sfera applicativa delle direttiva comunitaria, all'interno del quale sono possibili discriminazioni tra i sessi); inoltre, si segnala che il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3, anziché come lettera *a*);

4) all'articolo 1, comma 1, lettere *z*), *aa*) e *bb*), ove sono previste sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di una loro più coerente armonizzazione nell'ambito del sistema penale vigente;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *ee*), sostitutiva dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, appare più opportuno mantenere la locuzione vigente di «rappresentanze sindacali aziendali», piuttosto che quella di «rappresentanze sindacali unitarie» (soprattutto ove si consideri che queste ultime non sempre risultano costituite);

6) all'articolo 5, si modifichi il rinvio normativo all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto tale disposizione non risulta esistente, verificando se in realtà tale rinvio non debba intendersi riferito all'articolo 30-*bis*, come inserito dallo schema di decreto in esame;

7) si valuti, infine, l'opportunità di apportare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ovvero di integrare con un articolo aggiuntivo - al medesimo scopo - lo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che, in caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice operi dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la «proposta di abbinamento».